

CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Rep. n. 5521

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

del 26/09/2017

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, ELEMENTARE, MEDIA INFERIORE E PER GLI ALUNNI DISABILI ANCHE SUPERIORE, PER IL GLI ANNI 2017/2019 .

= IMPORTO € 1.763.140,18 OLTRE I.V.A. =

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di settembre nella residenza Comunale, innanzi a me Dott.ssa Daniela Urtesi , Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

Dott.ssa Mariella Sabadini nata a Milano il 30/08/1955 C.F.: SBDMLL55M70F205K che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore I, Servizio II con sede in Albano Laziale Piazza della Costituente n. 1 C.F. 82011210588, nel prosieguo denominato “Comune”.

Sig. Roberto Onorati nato a Roma il 14/06/1965 C.F.: NRTRRT65H14H501G residente ad Albano Laziale Via Tor Paluzzi n. 28 in qualità di Amministratore della Autolinee Onorati s.r.l. società capofila del

Raggruppamento Temporaneo d'Impresa formata dalla AGO UNO s.r.l. e la stessa Autolinee Onorati s.r.l. giusto atto costitutivo in data 19/07/2012 a rogito notaio in Roma Dott. Massimo Manara, n. raccolta 18868 n. rep 74497 registrato presso l'Ufficio delle Entrate Roma 1 in data 30/07/2012 al n. 23738 Serie 1T, in seguito nel presente atto denominato "contraente" comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo.

PREMESSO

Che, con Determinazione n. 152 del 12/09/2012 fu aggiudicata alla RTI Autolinee Onorati srl /AGO UNO srl con sede in Latina, via delle Ferriere n. 23 , mandataria Ditta Autolinee Onorati S.r.l., la gara per il servizio di trasporto scolastico a partire dall'anno scolastico 2012/2013 e fino all'anno scolastico 2016/2017, con eventuale rinnovo biennale;

Che con contratto Rep. n. 5407 del 07/11/2012 il suddetto servizio è stato definitivamente affidato ;

Che l'art. 1 del bando di gara , ad oggetto "*oggetto valore e luogo di esecuzione*" approvato con determinazione a contrarre n. 64 del 10/04/2012, è espressamente prevista, al terzo comma, la "*possibilità di rinnovo per due ulteriori anni*" per cui viene calcolato in quella sede il valore ex art. 29, comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 allora vigente, per il settennio e che di ciò è stato tenuto conto nel CIG 4138747°0F, rilasciato dalla AVCP ora trasformata in ANAC , ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Che la possibilità di rinnovo per anni due, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 art. 29 allora vigente, era già prevista con Deliberazione di G.M. n. 64 del 29/03/2012 a oggetto << *Atto d'indirizzo per le procedure di gara relativa al servizio di*

trasporto scolastico >>;

Che anche nel capitolato d'appalto, art. 2 anche esso approvato con Determinazione a contrarre n. 64 del 10/04/2012, cita , al secondo comma, che << l'Amministrazione comunale ... si riserva la possibilità di ... rinnovare per ulteriori due anni scolastici secondo quanto lasciato intendere dall'art. 29 del D.Lgvo 163/2006 previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse ed accettazione dell'impresa aggiudicataria.>>;

Che l'ANAC ha ribadito l'applicabilità del rinnovo espresso a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e par condicio alla base dell'evidenza pubblica ed in particolare l'art. 57 comma 5, lett. B) del D.Lgs 163/2006 allora vigente, ammette la possibilità di ricorrere al rinnovo dei contratti, ammettendo la ripetizione dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali;

Che il Consiglio di Stato (sentenza sez. III n. 3580/2013 e n. 942/2014) ha evidenziato la legittimità di una clausola attraverso la quale , in sede di offerta, i partecipanti avevano la possibilità di formulare la stessa prevedendo un eventuale prolungamento della durata del contratto;

Che la suddetta possibilità è stata confermata anche dall'ANAC con comunicato del 11/05/2016;

Che nel D.Lgs n. 50/2016, all'art. 35, comma 4 è espressamente prevista la possibilità di rinnovo laddove specifica che "il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara" così come effettivamente avvenuto e che è altresì prevista nel nuovo codice questa possibilità sotto il profilo sostanziale, nell'ipotesi di cui all'art. 83 comma 5 in tema di "ripetizione dei

servizi”;

Che l’art. 11 del Capitolato Speciale per il Servizio di Trasporto Scolastico, allegato al contratto originario Rep. n. 5407 del 07/11/2012, prevede che “ *il servizio dovrà essere fornito agli alunni della scuola materna, elementare e media inferiore ed agli alunni disabili anche per istituti superiori siti in Albano Laziale, con l’obbligo di effettuare il servizio sul percorso, per le corse ed il numero degli automezzi e relativi posti a sedere previsti ... e prevederà anche corse nell’arco della giornata per collegamenti a palestre, piscine ed uscite sportive sul territorio. Dovranno inoltre essere garantite le uscite didattiche, riferite a progetti delle scuole*”;

Che nel corso degli anni di erogazione del servizio, non si sono riscontrati problemi e/o inadempienze da parte della A.T.I. Autolinee Onorati /AGO UNO S.r.l.;

Che il servizio viene svolto con puntualità, disponibilità ed efficienza, attraverso operatori ed automezzi idonei ed in buono stato manutentivo;

Che la ATI si è dimostrata attenta alle esigenze dei diversi territori del Comune di Albano Laziale con particolare riguardo per le frazioni di Cecchina e Pavona per le quali il servizio è capillare e presente anche in zone più periferiche;

Che con nota prot. n. 13558 del 16/03/2017 la ATI Autolinee Onorati /AGO UNO S.r.l. ha inoltrato proposta di rinnovo contrattuale per il biennio 2017/2018, rispondendo alle esigenze di contenimento della spesa avanzate dal Comune pur mantenendo gli standard di efficienza finora dimostrati e rendendosi disponibili alla regolarizzazione del servizio (che sta già fornendo in via sperimentale senza costi aggiuntivi) per il nuovo plesso di Via Istria – Via Romania a Cecchina implementando quindi l’offerta per i residenti della frazione per la nova sede della

scuola materna;

Che con la stessa nota la ATI offre anche una riduzione del corrispettivo annuo a carico del Comune di Albano Laziale pari ad € 40.000,000 (euroquarantamila)

IVA inclusa;

Che per quanto sopra esposto si è proceduto al rinnovo dell'affidamento in concessione del Servizio di Trasporto Scolastico per gli alunni della scuola materna, elementare e media inferiore ed alunni disabili anche per istituti superiori siti in Albano Laziale, per gli Anni Scolastici 2017/2018 e 2018/2019 alla A.T.I. Autolinee Onorati S.r.l. /AGO UNO S.r.l. con sede legale in Via delle Ferriere n. 23 (Latina) P. I.V.A. 01472350592;

Che ai sensi della normativa vigente si è proceduto ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Autolinee Onorati S.r.l. e della AGO Uno S.r.l. , depositati agli atti d'ufficio.

Che la Dott.ssa Mariella Sabadini nella qualifica su indicata, con la firma del presente atto dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

TUTTO CIO' PREMESSO

Che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e durata del contratto

Il Comune procede ad integrazione e modifica del contratto di servizio Rep. n. 5407 del 07/11/2012, al rinnovo dello stesso, conferendo alla ATI Autolinee Onorati S.r.l /AGO UNO S.R.L. - con sede in Latina Via delle Ferriere n. 23 - che accetta, la concessione del “**Servizio di trasporto Scolastico** “ così come

dettagliato:

-Riduzione del corrispettivo annuo a carico del Comune di Albano Laziale pari ad € 40.000,00 I.V.A. inclusa.

-Istituzione nuova linea scuola materna Via Istria – Via Romania (Cecchina) senza costi aggiuntivi.

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- 1) Proposta di servizio presentata dalla ATI prot. n. 13558 del 16/03/2016;
- 2) Determina Dirigenziale Numero Registro Generale 281 del 04/04/2017;
- 3) D.U.V.R.I. (D.Lgs. 81/08 art.26, comma 3);
- 4) le polizze di garanzia previste dal D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 3 – Durata – Risoluzioni - Penali

La concessione del servizio di cui al presente contratto avrà durata di 2 (due) anni e precisamente **anno scolastico 2017/2018 e 2018/2019**, salvo le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso previste dalla Legge e dal Codice Civile.

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto la violazione da parte del contraente e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Albano Laziale, il quale sarà trasmesso telematicamente contestualmente al presente atto.

Il contraente si impegna all'espletamento del suddetto servizio alle condizioni di

cui al presente contratto.

Le inadempienze od omissioni della Società saranno soggette alle penali previste dalla normativa vigente.

Articolo 4 - Corrispettivo

Il Comune corrisponde per l'intera durata del periodo di rinnovo l'importo di € 1.763.140,18 (eurounmilionesettecentosessantatremilacentoquaranta/18), oltre I.V.A. del 10% .

Il pagamento del corrispettivo può essere in tutto o in parte sospeso:

- a) Quando, per cause non derivanti da forza maggiore, debitamente accertate, sia in tutto o in parte sospeso il servizio.
- b) Quando risulti compromessa la sicurezza dell'esercizio o quando il contraente abbia dato luogo a ripetute e gravi irregolarità debitamente accertate.

Articolo 5 – Pagamenti in acconto e saldo . interessi

Tutte le previsioni, prescrizioni ed attuazioni contenute nel precedente contratto Rep. n. 5407 rimangono vigenti tranne quelle espressamente modificate dal presente atto o che siano in contrasto con lo stesso.

Articolo 6 – Cauzione definitiva

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante Garanzia Fideiussoria n. 116075 rilasciata da Finworld Fideiussioni e cauzioni – in corso di rinnovo come da prot. n. 46635 del 22/09/2017 della LT Elletti Broker S.p.A.

Ai sensi dell'art. 93, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

La cauzione definitiva deve permanere fino al termine del servizio affidato con il presente contratto.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del contraente.

Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal contraente per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nel servizio.

Il Comune può richiedere al contraente la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui pagamenti da corrispondere al contraente.

Articolo 7 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

Il contraente ha, altresì stipulato la polizza assicurativa N. 682A5704 con la Zurich Insurance PLC .

Articolo 8 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Il contraente è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio ed è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del contraente per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 9 – Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e dell'art. 67 del Decreto Legislativo 159/11 e come le parti danno atto che in relazione all'Amministratore della Società non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, sulla base dell'autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 prot. n. 46622 del 22/09/2017.

La comunicazione antimafia, richiesta ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2 con le modalità dell'art. 88 e dell'articolo 92, è stata regolarmente inoltrata alla Prefettura di competenza utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia in data 04/05/2017 prot. n. 0159603, depositata agli atti d'ufficio.

Essendo spirato, senza alcun riscontro, il termine di cui all'art. 92, comma 2, del D. Lgs.n. 159/2011 si procede alla stipula del presente contratto avvalendosi della facoltà concessa dal comma 3 del medesimo art. 92.

Il presente contratto, pertanto, è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate, successivamente alla stipulazione del contratto stesso, informazioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011 in materia di legislazione antimafia.

Articolo 10 – Codici

Le parti danno atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del D.L. n. 66 /2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014 e del D.M. n.55/2013, che il codice univoco ufficio per la ricezione delle fatture elettroniche, inerente al

presente contratto è il seguente : U2V5PT.

Articolo 11 - Incompatibilità ex dipendenti comunali

Il contraente con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 12 – Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

Il contraente dichiara che il Sig. Roberto Onorati, nato a Roma il 14/06/1965 , C.F. NRTRRT65H14H501G è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal Comune.

La cessione e la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle citate norme.

In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al Comune per pagamenti a persone non autorizzate dal contraente a

riscuotere.

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al rapporto contrattuale in oggetto, il contraente indica fin d'ora il conto corrente dedicato per i movimenti finanziari relativi al servizio di cui assume l'onere che è il seguente:

Banca di Cambiano 1884 S.p.A. Filiale di Roma - IBAN: IT 40 B 08425 03200 000036020923.

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento al contraente e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 14 – Domicilio

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 il contraente elegge domicilio presso la Casa Comunale in Piazza della Costituente n. 1 ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 15 – Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra il Comune ed il contraente durante l'esecuzione del servizio, qualunque sia la loro natura, saranno di competenza del Foro di Velletri.

È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 16 – Cessione del contratto .

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 .

Articolo 17 – Spese e registrazione

Sono a carico del contraente tutte le spese di bollo e registro.

La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I).

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia composto da pagine dodici a video, letto alle parti che, a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione con me lo sottoscrivono in modalità di firma digitale.

Io sottoscritto Segretario Generale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati nel presente atto sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 82/2005 e successive modificazioni.

Il Responsabile Settore I Serv.II

Autolinee Onorati S.r.l.

Dott.ssa Mariella Sabadini (f.to digitalmente)

Sig. Roberto Onorati (f.to digitalmente)

Il Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Urtesi (f.to digitalmente)